

RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ALFREDO BIONDI

La seduta comincia alle 9.

BONAVENTURA LAMACCHIA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Cambursano, Maggi, Pisanu e Ranieri sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono quarantasette, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

In morte dell'avvocato Gianfranco Ciaurro.

PRESIDENTE (*Si leva in piedi e con lui i deputati e i membri del Governo*). Onorevoli colleghi, Gianfranco Ciaurro ci ha lasciati: è stato Segretario generale della Camera, dopo aver percorso tutti i livelli di competenza e professionalità di quella che, più che una carriera, è una scelta di vita. Egli ci è stato vicino in ogni momento con la sua azione: lo ricordo seduto qui accanto a svolgere il suo lavoro di estensore del processo verbale e anche

dopo, sempre con la sua competenza, la sua preparazione, la sua serietà, la sua professionalità.

È una persona (dico «è» perché è presente nel nostro cuore) di spicco sul piano della cultura giuridica, in senso generale e specificamente costituzionale e parlamentare: noi lo chiamavamo Ciaurro, anche se a persone come lui solitamente ci si rivolge con l'appellativo di avvocato, o professore, e i più amici, tra i quali mi vanto di essere, lo chiamavano Gianfranco. Era straordinario per il suo sorriso, per il suo modo di atteggiarsi semplificatorio: non aveva mai il tono professorale, aveva un tono affabile come si addice alle persone che, avendo una profonda cultura, sanno come sia giusto che essa porti più all'umiltà che alla vanteria.

Ciaurro è un uomo che ci ha lasciato determinando in noi un profondo dispiacere: per lui posso usare in quest'aula l'aggettivo «liberale», come termine non partitico ma qualificativo di un modo di pensare e di rispettare gli altri, nonché di un sentimento mai conflittuale, semmai dialogico, dialettico.

Lo ricordo come un servitore dello Stato, però senza livrea, che sapeva cosa è lo Stato e qual è il dovere di chi è al suo servizio. È morto come consigliere di Stato, lo scorso 28 novembre. Dopo la seduta cui ha partecipato, è andato a casa e ha scritto un articolo per *Il Giornale dell'Umbria*, che è stato pubblicato in questi giorni, dopo la sua morte.

La Camera, i parlamentari che l'hanno conosciuto, i suoi colleghi, ai quali era molto legato, insieme alla sua famiglia, la signora Donatella, i figli Paola e Luigi, funzionario del Senato, lo ricorderanno come una persona cara, affettuosa, per la quale sentiamo di dover dire queste pa-

role che non sono di circostanza. A nome di tutti i deputati, di tutti i funzionari e i dipendenti della Camera che lavorano qui con noi, trasmetto alla famiglia i sensi del nostro più profondo cordoglio.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 2000, n. 311, recante differimento della decorrenza dei termini per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (7043) (ore 9,05).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 2000, n. 311, recante differimento della decorrenza dei termini per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

**(Discussione sulle linee generali
- A.C. 7403)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che la II Commissione (Giustizia) s'intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Bonito, ha facoltà di svolgere la relazione.

FRANCESCO BONITO, *Relatore*. Signor Presidente, il decreto-legge di cui ci occupiamo si collega esplicitamente alla disciplina contenuta negli articoli 84 e 85 del cosiddetto collegato fiscale - provvedimento che abbiamo approvato in via definitiva il 9 novembre 2000, con la terza lettura del Senato, e che è stato pubblicato il 28 novembre scorso sulla *Gazzetta Ufficiale* -, la quale modifica la composizione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e i meccanismi per la sua elezione, allo stesso tempo disponendo la proroga per circa 14 mesi del Consiglio di presidenza in carica.

Il decreto-legge, nel testo presentato alla Camera, si compone di due articoli.

L'articolo 1 differisce la decorrenza dei termini per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, stabilendo che le elezioni del medesimo Consiglio siano indette, con decreto del ministro delle finanze pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame.

La Commissione ha modificato tale disposizione, riproducendo la medesima norma contenuta nel collegato fiscale, in attesa della sua entrata in vigore. In questo modo, lungi dal produrre solo una sovrapposizione di una serie di provvedimenti « tampone », dagli effetti non coordinati (con possibili esiti contenziosi che, allo stato, non si è in grado di escludere), si realizza la integrale e genuina realizzazione della volontà parlamentare, in sostanza anticipando in maniera più corretta gli effetti delle novità già approvate dal Parlamento in via definitiva in occasione della discussione del collegato fiscale per il 2000 ed evitando in tal modo pericolose soluzioni di continuità.

Un'altra modifica introdotta dalla Commissione è quella relativa all'incompatibilità dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, al fine di evitare qualsiasi collegamento all'esterno di colui che eserciti tali funzioni in materia tributaria, sancendo pertanto l'incompatibilità con l'attività di professore incaricato non temporaneo presso la Scuola centrale tributaria, la quale - si ricorda - svolge attività collaborative anche con soggetti privati. Si ritiene, infatti, che il collegamento con l'esterno da parte della Scuola possa pregiudicare la trasparenza della stessa giustizia tributaria, qualora chi svolga l'attività di insegnamento possa anche esercitare la funzione giurisdizionale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro della giustizia.

PIERO FASSINO, *Ministro della giustizia*. Signor Presidente, mi riservo di intervenire nel prosieguo del dibattito.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Marotta. Ne ha facoltà.

RAFFAELE MAROTTA. Signor Presidente, egregi colleghi, il ministro delle finanze, con decreto del 5 ottobre 2000, indisse le elezioni del consiglio di presidenza della giustizia tributaria per il 12 novembre, in coerenza con l'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, secondo il quale le elezioni hanno luogo entro i tre mesi anteriori alla scadenza del precedente Consiglio.

Il collegato fiscale, all'articolo 84, aveva previsto uno slittamento di ben 14 mesi, ma tale provvedimento, all'esame del Senato — apprendo dal collega Bonito che esso è stato approvato il 9 novembre e che è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 28 novembre —, non poteva entrare in vigore prima del 12 novembre, giorno fissato per la celebrazione delle elezioni per il rinnovo del consiglio, sicché bisognava coprire questo periodo. Da qui la necessità del decreto-legge, della cui conversione ci stiamo occupando.

Per la verità, il termine di 60 giorni stabilito dal decreto, anche se ciò non era detto espressamente, era del tutto transitorio e doveva consentire il più ampio slittamento di cui all'articolo 84 del collegato. Pertanto, bene abbiamo fatto in Commissione giustizia e bene ha fatto il relatore ad emendare il primo comma dell'articolo 1, collegandolo all'articolo 84 del collegato fiscale e riproducendo in sostanza tale articolo.

Nei primi dieci mesi dall'entrata in vigore di questa legge il consiglio di presidenza dovrà, quindi, provvedere agli adempimenti previsti dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n. 545 del 1992, poi dovranno passare i famosi 120 giorni e successivamente decorrerà il termine per la celebrazione delle elezioni per il rinnovo del consiglio di presidenza. Abbiamo sanato una imprecisione contenuta nel testo del decreto perché entro sessanta giorni il ministro avrebbe dovuto adottare un altro decreto, mentre il collegato prevede uno slittamento di ben quattordici mesi. In Commissione abbiamo provveduto affinché la destra sappia cosa fa la sinistra o viceversa.

Concludo annunciando il voto favorevole dei deputati del gruppo di Forza Italia alla conversione in legge del decreto-legge n. 311.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Onorevole relatore, intende replicare?

FRANCESCO BONITO, *Relatore*. Rinunzio alla replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. E lei, onorevole ministro?

OTTAVIANO DEL TURCO, *Ministro delle finanze*. Anche il Governo rinuncia alla replica.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: S. 4846 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2000, n. 291, recante proroga della disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dall'articolo 567 del codice di procedura civile, relativa all'istanza di vendita nell'espropriazione immobiliare (approvato dal Senato) (7446) (ore 9,15).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2000, n. 291, recante proroga della disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dall'articolo 567 del codice di procedura civile, relativa all'istanza di vendita nell'espropriazione immobiliare.

**(Discussione sulle linee generali
— A.C. 7446)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che la II Commissione (Giustizia) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Parrelli, ha facoltà di svolgere la relazione.

ENNIO PARRELLI, *Relatore*. Il Governo, con decreto-legge n. 291 del 18 ottobre 2000 prorogava i termini di deposito della documentazione nelle espropriazioni immobiliari di cui all'articolo 567 del codice di procedura civile.

Con questo decreto-legge si è inteso ampliare i termini in modo da rispondere alla diffusa difficoltà nella quale si trovano gli uffici competenti a rilasciare la documentazione in questione. È noto che i detti termini, previsti nel testo di legge originario n. 302 del 3 agosto 1998, sono stati più volte prorogati modificandone sostanzialmente la strettoia iugulatoria ivi prevista.

Il decreto-legge in esame, sulla scia di precedenti previsioni che scaglionavano i termini secondo lo stato temporale della procedura, determinava i seguenti slittamenti: al 21 ottobre 2001 per le procedure con istanza di vendita depositata entro il 31 dicembre 1999; al 21 dicembre 2001 per quelle la cui istanza è stata depositata tra il 1° gennaio e 21 ottobre 2000; al 21 dicembre 2002 se il deposito dell'istanza si pone tra il 22 ottobre 2000 e il 31 dicembre 2001.

La Camera approvava senza modifiche il testo del decreto-legge stante l'urgenza della conversione e in considerazione del fatto che è in corso nella Commissione, in sede legislativa, la modifica integrale del processo esecutivo immobiliare, sulla quale il relatore si augura vengano espressi i necessari pareri, altrimenti anche questa riforma — che è sentita ed urgente — finirà nel dimenticatoio.

Il Senato ha drasticamente innovato unificando al 30 giugno 2001 il termine per la allegazione della documentazione relativa a tutte le procedure esecutive immobiliari nelle quali l'istanza di vendita risulta depositata entro il 30 aprile 2001. Ha inoltre posto a carico degli uffici e dei notai, che non rilasciano la documenta-

zione di cui sopra, l'obbligo di attestare per iscritto al richiedente i motivi del mancato rilascio, trascorsi trenta giorni dalla richiesta. In connessione a siffatto onere viene, quindi, fatto obbligo al giudice, su istanza di parte, anteriore al termine di cui al comma 1, di prorogare detto termine per il tempo strettamente necessario e per una sola volta « se accerta l'impossibilità per il creditore di osservare tale termine per fatto a lui non imputabile ».

Infine, è consentito al giudice stesso di impartire le necessarie disposizioni affinché siano rimosse le cause impeditive al rilascio della documentazione.

Il complesso delle modifiche sono condivisibili perché ispirate al criterio della definitività e, quindi, della non più concedibilità di ulteriori proroghe, pur se legislative. Queste però destano qualche preoccupazione. Mi riferisco in particolare alla subordinazione del potere di proroga del giudice all'accertamento della impossibilità del creditore di produrre i documenti per fatto a lui non imputabile.

I motivi di preoccupazione sono due. Il primo è costituito da problemi di sistematicità della norma perché l'aver previsto che gli uffici dichiarino, per iscritto, i motivi del mancato rilascio dei documenti significa che questi, e solo questi, possono essere i motivi del mancato deposito idonei a liberare il potere del magistrato di provvedere a prorogare il termine, altrimenti coatto dal termine generale imposto con il primo comma.

Il secondo sta nel fatto che, così stabilendo, viene ad essere prefigurato un accertamento di altre e imprecisate cause: ci si pongono delle domande, ad esempio, sulla malattia dell'istante e che cosa significhi « se accertata »; ci si chiede inoltre quale sia lo strumento specifico che possa consentire al magistrato una deroga alla perentorietà della legge e se il provvedimento relativo sia reclamabile. L'interpretazione accettabile non può che essere, quindi, che l'accertamento debba svolgersi solo nei limiti dei motivi del diniego addotto dalla pubblica amministrazione.

Di incerto sentire è anche l'ultima disposizione, che consente al magistrato di impartire le necessarie disposizioni per rimuovere le cause impeditive al rilascio della documentazione. Ciò perché la genericità della dizione « cause impeditive » potrebbe essere ritenuta tale da ricomprendere anche gli ostacoli amministrativi o meramente materiali (ad esempio, disorganizzazione o insufficiente organizzazione di personale degli uffici, per non dire dell'eventuale smarrimento di atti).

È chiara, comunque, l'impossibilità del magistrato di ingerirsi e dare disposizioni in atti amministrativi o, peggio, in situazioni meramente fattuali, con evidente straripamento dei poteri e ovvi rischi di inadeguatezza e incompetenza delle disposizioni.

Per tali motivi, è giocoforza ritenere — e, dunque, dare indicazioni all'interprete — che l'eliminazione delle cause si debba intendere riferita esclusivamente a quelle cause giuridiche, così delineando, fuor d'ogni dubbio, i limiti dei poteri dell'autorità giudiziaria ordinaria nell'ambito del territorio che alla stessa compete.

Signor Presidente, colleghi, si ritiene che con i chiarimenti offerti si possa e si debba approvare il testo trasmesso dal Senato, anche perché è necessario consolidare definitivamente gli effetti del decreto-legge, che ha inteso porre comunque rimedio ad una insostenibile situazione per le parti procedenti nelle esecuzioni, a causa delle difficoltà in cui si trova la pubblica amministrazione e, in particolare, la conservatoria dei registri immobiliari.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

PIERO FASSINO, Ministro della giustizia. Signor Presidente, il Governo condivide tutte le considerazioni svolte dall'onorevole Parrelli, anche relativamente a preoccupazioni di natura interpretativa sulle modifiche introdotte dal Senato. Nonostante ciò, poiché vi è la necessità di dare alla materia norme certe, ritengo che il decreto-legge debba essere convertito

nel testo trasmesso dal Senato; in sede di applicazione, ovviamente, si dovrà fare in modo che i dubbi interpretativi non siano causa di problemi.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Marotta. Ne ha facoltà.

RAFFAELE MAROTTA. Signor Presidente, signor ministro, egregi colleghi, non posso ripetere per il decreto-legge in esame le stesse osservazioni che ho fatto per il precedente punto all'ordine del giorno. Per la verità, il Senato ha sbagliato e di grosso: era assai meglio strutturato il decreto-legge. Dico ciò per le considerazioni svolte dal relatore e per le implicazioni che, a mio giudizio, sono insuperabili. È la quarta volta che interveniamo per prorogare il termine di cui al secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile; mi riferisco al termine entro cui va depositata tutta la documentazione ipocatastale e urbanistica nelle espropriazioni immobiliari.

Il testo che abbiamo modificato con la legge n. 302 del 1998 non prevedeva alcun termine entro il quale presentare la documentazione; voglio ripeterlo, perché così si comprenderà meglio quel che dirò: quella normativa non prevedeva alcun termine sicché, presentata l'istanza di vendita entro i 90 giorni dal pignoramento, si potevano attendere anche decenni per presentare la documentazione ipocatastale necessaria perché il giudice dell'esecuzione potesse provvedere alla vendita del bene pignorato.

Bisognava accertare la proprietà che risultava dal certificato storico catastale, dal certificato delle iscrizioni e trascrizioni ipotecarie, i nomi di eventuali creditori iscritti, ai quali andava — e va — notificato lo stato della procedura esecutiva, e così via. Insomma, senza questa documentazione il giudice delle esecuzioni non poteva procedere, però non aveva alcuno strumento per liberarsi della procedura, che poteva giacere anche per decenni.

Giustamente, allora, il Parlamento è intervenuto con la legge n. 302 del 1998,

stabilendo un termine — per la verità, assolutamente incongruo — di sessanta giorni, entro il quale la documentazione...

ENNIO PARRELLI, *Relatore*. Ci era arrivato dal Senato anche quello.

RAFFAELE MAROTTA. Certo. Ma il termine è perentorio, è questo il punto. Ciò significa che, decorso questo termine, la procedura va dichiarata estinta, anche d'ufficio, dal giudice. Quindi, vi sono implicazioni enormi.

Il termine, dicevo, era incongruo, per cui abbiamo dovuto provvedere alla proroga. Si è intervenuti con il decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328, convertito nella legge 19 novembre 1998, n. 399; con il decreto-legge 17 marzo 1999, n. 64, convertito nella legge 14 maggio 1999, n. 134; infine, con il decreto-legge 17 dicembre 1999, n. 480, convertito nella legge 16 febbraio 2000, n. 25. Con quest'ultimo decreto il termine veniva prorogato al 21 ottobre 2000 per le procedure esecutive nelle quali l'istanza di vendita era stata presentata entro il 31 dicembre 1999, ed al 21 dicembre 2000 per le procedure esecutive nelle quali l'istanza di vendita era stata presentata tra il 1° gennaio ed il 31 ottobre 2000.

Ora, con il quarto decreto, si è prorogato ulteriormente il termine. Il decreto stabiliva — a mio avviso opportunamente —, che il termine scadesse «il 21 ottobre 2001 per tutte le procedure esecutive nelle quali l'istanza di vendita sia stata depositata entro il 31 dicembre 1999, il 21 dicembre 2001 per tutte le procedure esecutive nelle quali l'istanza di vendita risulta depositata tra il 1° gennaio ed il 21 ottobre 2000 ed il 21 dicembre 2002 per tutte le procedure esecutive nelle quali l'istanza di vendita risulta depositata tra il 22 ottobre 2000 ed il 31 dicembre 2001». Il Senato, però, ha unificato i termini di scadenza al 30 giugno 2001 per tutte le procedure esecutive nelle quali l'istanza di vendita risulti depositata entro il 30 aprile 2001. Si afferma che questa sia una norma di chiusura, ma non lo è. È vero che gli uffici pubblici ed i notai che non

rilascino la documentazione che il creditore deve esibire sono tenuti ad attestarne per iscritto i motivi per cui non l'hanno rilasciata e che il giudice, se accerta l'impossibilità per il creditore procedente di presentare la documentazione, può prorogare il termine per il tempo strettamente necessario e per una sola volta, ma a questo proposito devo sollevare innanzitutto una prima obiezione. Il termine in questo caso è perentorio e, come tale, improrogabile: non so se ho reso l'idea. Questa è la verità: la legge può prorogarlo, ma non il giudice, altrimenti non si tratta più di termine perentorio, ma ordinatorio. Il termine perentorio è improrogabile, insisto, altrimenti non è, appunto, perentorio, per definizione.

ENNIO PARRELLI, *Relatore*. Se ne darà questa interpretazione.

RAFFAELE MAROTTA. È possibile prorogare il termine che scade il 30 giugno 2001 per le procedure nelle quali l'istanza di vendita sia stata presentata entro il 30 aprile 2001. La proroga del termine di tre o quattro mesi può spostare la data, ad esempio, dal 30 giugno al 30 settembre 2001, se ritengo accertata l'impossibilità di presentare l'istanza di vendita.

Facciamo ora l'ipotesi che nello stesso comune venga pignorato un bene e l'istanza di vendita venga presentata il 10 maggio 2001: ebbene, in questo caso la proroga non può essere concessa; gli stessi uffici del comune possono però concedere la proroga a chi ha presentato l'istanza entro il 30 aprile 2001.

ENNIO PARRELLI, *Relatore*. Anche se viene presentata il 2 maggio: il 1° no, perché è festa.

RAFFAELE MAROTTA. Certo, anche il 2 maggio.

Pertanto, quella che avrebbe dovuto essere una norma di chiusura non è più tale e determina situazioni diverse assolutamente intollerabili, perché chi ha presentato l'istanza entro il 30 aprile può

ottenere la proroga di qualche mese — i giudici concedono una proroga più o meno lunga a seconda degli elementi che hanno a disposizione —, mentre chi ha presentato l'istanza di vendita, ad esempio, il 2 maggio non può ottenere alcun tipo di proroga. Questo è assurdo, perché nello stesso comune possono verificarsi situazioni diverse.

Signor ministro, ritengo che ciò sia assolutamente sbagliato, in primo luogo perché il termine è perentorio e non è possibile prorogarlo e in secondo luogo perché non si tratta di una norma di chiusura e determina situazioni diverse che mi sono permesso di rappresentare. Inoltre, per le procedure in cui l'istanza di vendita sia stata presentata il 2 maggio il termine di 60 giorni di cui all'articolo 567, secondo comma, può essere prorogato solo nelle procedure in cui l'istanza di vendita sia stata presentata entro il 30 aprile.

La proposta di legge presentata dall'onorevole Parrelli, che ho collaborato ad elaborare, prevede invece un ampliamento del termine di cui al secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile. Ma questa proposta di legge, assegnata in sede legislativa, attende ancora i pareri delle altre Commissioni e poi deve essere trasmessa al Senato.

ENNIO PARRELLI, *Relatore*. È una robusta ristrutturazione.

RAFFAELE MAROTTA. Vi è poi un'altra incongruenza: il giudice impartisce alla pubblica amministrazione disposizioni per rimuovere le cause. Sappiamo bene che il giudice non può impartire alcuna disposizione, non può condannare ad un *facere* la pubblica amministrazione.

Quali sarebbero poi queste disposizioni relative alle cause impeditive del rilascio della documentazione? Il giudice può forse obbligare la pubblica amministrazione ad assumere del personale o a prendere in locazione altri locali perché quelli esistenti sono insufficienti? È una cosa assurda, questa è la verità! Non credo quindi che il gruppo di cui faccio parte possa esprimere un voto favorevole.

Per tali motivi richiamo l'attenzione del collega Ennio Parrelli, che è un egregio esponente della maggioranza, sull'opportunità di ripristinare il testo originario del decreto adottato dal Governo. Non è possibile, infatti, inserire nel provvedimento le disposizioni sulla prorogabilità di cui si è parlato. Ripeto, il giudice, a mio avviso, non ha elementi per concedere una proroga di un mese, due mesi o tre mesi!

Nel testo originario del decreto i termini previsti erano molto congrui, tanto è vero che era addirittura previsto il termine del 2002. Su questa materia sono stati adottati già tre decreti e quello che stiamo esaminando è il quarto; era presumibile e ragionevole pensare che questo fosse l'ultimo. Ma non può essere così, perché si vogliono introdurre disposizioni assolutamente sbagliate.

Mi rivolgo quindi all'onorevole Ennio Parrelli, illustre esponente della maggioranza ed esperto in diritto, soprattutto nella materia civilistica, affinché valuti insieme ai gruppi di maggioranza l'opportunità di modificare questo provvedimento perché sia nuovamente esaminato dal Senato.

Sinceramente, non mi sento di condividere il testo al nostro esame. Abbiamo detto che non è una norma di chiusura; abbiamo detto che il giudice non può prorogare un termine perentorio, perché in quanto tale esso è improrogabile, altrimenti si trasforma in un termine ordinario; abbiamo detto che il giudice non può impartire disposizioni alla pubblica amministrazione. Naturalmente, non ci opporremo alla conversione in legge, però sarebbe opportuno, anzi direi decente, apportare alcune modifiche. Siamo dei legislatori e non possiamo incorrere in errori di tal fatta, introducendo disposizioni normative che peraltro non risolvono il problema in oggetto!

La rimozione delle cause impeditive richiede del tempo e giustamente i termini previsti nel testo originario del decreto erano molto ampi, proprio perché certe difficoltà non possono essere rimosse da un mese all'altro.

Collega Parrelli, il tempo per modificare questo provvedimento c'è!

ENNIO PARRELLI, *Relatore*. Non c'è il tempo sufficiente!

RAFFAELE MAROTTA. Come no? Il decreto è stato adottato il 18 ottobre e quindi scade il 18 dicembre. È sufficiente che vi sia l'accordo per ripristinare, con un emendamento proposto dalla Commissione, il testo originario e rinviare il disegno di legge al Senato! I termini ci sono, dunque, occorre però l'accordo.

PIERO FASSINO, *Ministro della giustizia*. Fino al 18 dicembre il Senato è impegnato con la finanziaria!

ENNIO PARRELLI, *Relatore*. Il tempo non è assolutamente sufficiente. Tuttavia possiamo riflettere su alcune delle considerazioni fatte dall'onorevole Marotta.

RAFFAELE MAROTTA. Per la verità soltanto ieri ho avuto modo di approfondire il testo del provvedimento e di rendermi conto dei problemi che esso comportava. Il testo al nostro esame francamente mi sembra assurdo. Oltretutto, è una norma che non risolve il problema.

In conclusione, se sarà praticabile questa via, bene; non so se sarà praticabile quella poco fa preannunciata dal collega Parrelli. Tuttavia, non ritengo che il mio gruppo possa esprimere un voto favorevole su questo provvedimento: probabilmente non si potrà andare oltre un'astensione. In verità, non so cosa si debba fare, lo dico proprio confidenzialmente perché questo non è modo di legiferare!

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

(Replica del relatore - A.C. 7446)

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Parrelli.

ENNIO PARRELLI, *Relatore*. Offriamo al collega Marotta un Cordial Campari per rimediare al suo senso di disagio e di preoccupazione!

Intanto, abbiamo « santa interpretazione » che è la « santa pupa » delle leggi scritte in maniera più o meno chiara, ed è questo il compito precipuo degli operatori del diritto, come si usa dire, quasi fossero clinici ortopedici! In realtà, magistrati, avvocati e professori universitari si esercitano doverosamente con l'interpretazione delle norme scritte in maniera non chiara, come nel caso di specie, che crea dubbi e perplessità, come anch'io ho detto.

Sul piano dell'interpretazione il termine, in realtà, è dichiarato perentorio, e si dà la possibilità al magistrato di fare una proroga: è una contraddizione in termini, ma esso potrà essere interpretato per quello che è nella sostanza, cioè come termine ordinatorio. L'interpretazione sopperirà a questo deficit di formale...

RAFFAELE MAROTTA. E la decadenza e l'estinzione della procedura?

ENNIO PARRELLI, *Relatore*. Scusami un momento, collega Marotta.

Naturalmente il termine della decadenza della procedura sarà spostato in base al termine stabilito dal giudice, questo è evidente.

Per quanto riguarda il problema che io stesso ho analizzato, relativo alla data del 1° maggio posticipata al 2 perché il 1° è un giorno di festa, è la solita tematica che definisco « del pallottoliere » e che si pone per ogni scadenza. È chiaro che qualcuno si rammaricherà se per un solo giorno, non avrà potuto fare ciò che qualcun altro ha fatto fino al giorno prima. Ma — lo ripeto — questa situazione si ripete per ogni scadenza. Ad esempio, il termine generale per fare un'impugnativa è di trenta giorni e, poveretto me, non posso presentarla il trentunesimo giorno! Ricordo di aver vinto una causa d'appello perché la controparte aveva calcolato male i trenta giorni liberi: erano ventinove, anziché trenta. Quando mi fu chie-

sta la motivazione, risposi di prendere un pallottoliere, perché avrebbe risolto il problema con la giurisprudenza « del pallottoliere ».

Questo aspetto non mi preoccupa eccessivamente; lo ripeto, la ragione preminente è che potremmo ledere interessi molto importanti — processuali, oltre che sostanziali — delle parti in causa che da tanti anni hanno in corso giudizi di esecuzione e che vedrebbero fallire le loro aspettative perché certamente, in questo caso, i processi verrebbero cancellati e dichiarati estinti. Pertanto, con il nostro sforzo interpretativo, in qualche modo si va anche in aiuto dei magistrati e degli avvocati; i lavori parlamentari possono essere un utile indice di riferimento per l'interprete, pur non obbligando nessuno. Faremo in modo di ricondurre ad un'interpretazione ragionevole ciò che, di primo acchito, può certamente apparire del tutto irragionevole e, direi, un grosso, insanabile strappo alle regole di diritto.

Che possiamo fare? Questo si deve fare: di necessità, virtù!

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Parrelli.

Ha facoltà di replicare il ministro della giustizia, onorevole Fassino.

PIERO FASSINO, Ministro della giustizia. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Annunzio di petizioni.

PRESIDENTE. Sono pervenute alla Presidenza le seguenti petizioni, che saranno trasmesse alle sottoindicate Commissioni:

Vincenzo Fontana, da Lama Polesine (Rovigo), chiede:

misure per evitare che in televisione siano messi in vendita i numeri del lotto (n. 1715 — alla VII Commissione);

interventi per vietare l'utilizzo delle auto blu da parte dei parlamentari non in carica e dei funzionari pubblici in pensione (n. 1716 — alla I Commissione);

misure per vietare la partecipazione di maghi a trasmissioni televisive o alla radio (n. 1717 — alla VII Commissione);

Enrico Fravega, da Marina di Pietrasanta (Lucca), chiede:

la revisione dei criteri di computo del reddito ai fini della determinazione della pensione sociale (n. 1718 — alla XII Commissione);

Francesco Battaglia, da Genova, chiede:

provvedimenti legislativi in materia di gratuito patrocinio (n. 1719 — alla II Commissione);

Carmela Cerullo, da Cologno Monzese (Milano), chiede:

modifiche alla normativa concernente il calcolo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti (n. 1720 — alla XI Commissione);

Ettore Tasca, da Parigi, chiede:

modifiche alla legge n. 147 del 2000 relativamente al personale da destinare alle istituzioni scolastiche all'estero (n. 1721 — alla XI commissione);

Francesco Di Pasquale, da Canello ed Arnone (Caserta), espone:

la necessità di interventi per la moralizzazione della vita pubblica (n. 1722 — alla I Commissione);

Renato Caruso, da Rimini, chiede:

la semplificazione del procedimento per la rettifica degli atti di stato civile (n. 1723 — alla II Commissione);

Catello Pandolfi, da Sorrento (Napoli), chiede:

controlli più severi sulle produzioni di latticini (n. 1724 — alla XIII Commissione);

misure urgenti per evitare la somministrazione di farine animali nell'alimentazione di tutti gli animali (*n. 1725 — alla XIII Commissione*);

l'estensione delle agevolazioni in materia di servizi di trasporto previste per alcune zone del Mezzogiorno (*n. 1726 — alla IX Commissione*);

una nuova legge elettorale che assicuri un sistema bipartitico (*n. 1727 — alla I Commissione*);

l'ampliamento dei limiti di età per i concorsi nei ruoli delle amministrazioni parlamentari (*n. 1728 — alla XI Commissione*);

Arrigo Varano, da Brescia, e altri cittadini, chiedono:

l'attribuzione di alte onorificenze per la vicenda di Malga Bala avvenuta nel 1944 (*n. 1729 — alla IV Commissione*);

Laura Leprino, da Patti (Messina), ed altri cittadini, chiedono:

che siano approvate con urgenza modifiche al codice della strada, al fine di accrescere la responsabilità degli utenti e la sicurezza nelle strade (*n. 1730 — alla IX Commissione*);

Orazio Ruscica, da Modica (Ragusa), e numerosissimi altri cittadini, chiedono:

modifiche alle norme sullo stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica (*n. 1731 — alla XI Commissione*).

Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta:

Lunedì 4 dicembre 2000, alle 15.

1. — *Discussione del disegno di legge:*

S. 4835 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti

per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000 (*Approvato dal Senato*) (7431).

— *Relatore:* Turrone.

2. — *Discussione della proposta di legge:*

ANEDDA ed altri: Modifiche al codice penale e al codice civile, in materia di diffamazione col mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione (7292).

e delle abbinare proposte di legge:

STEFANI; COLA ed altri; TURRONI; SANZA; PECORELLA; PISAPIA e DALLA CHIESA (1808-3073-6286-6302-6363-7014).

— *Relatore:* Neri.

3. — *Discussione della proposta di legge:*

FINI ed altri: Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (5808).

— *Relatori:* Sinisi, *per la maggioranza;* Landi di Chiavenna, Fontan, Giovanardi, Di Luca, *di minoranza.*

La seduta termina alle 9,50.

ERRATA CORRIGE

Nel resoconto stenografico della seduta del 15 novembre 2000, nell'intervento del deputato Fabio Mussi:

a pagina 69, prima colonna:

ventiquattresima e venticinquesima riga le parole « signor Presidente del Consiglio, » si intendono spostate alla venticinquesima riga dopo la parola « qui, »;

alla trentesima riga dopo la parola « considerazione » aggiungere una virgola;

alla trentasettesima riga dopo la parola « coperto » aggiungere una virgola;
alla quarantaquattresima riga la parola « stamani » si intende soppressa;

seconda colonna:

alla dodicesima riga dopo la parola « Storace » sostituire la virgola con un punto;

alla tredicesima riga la parola « Aspetto » con la a maiuscola, dopo la parola « rilevante » inserire una virgola; dopo la parola « centrale » inserire una virgola;

alla ventesima riga dopo la parola « Lei » aggiungere le parole « , Presidente Amato, »;

alla ventiduesima riga dopo « l'insegnamento » inserire la parentesi «) »;

alla ventitreesima riga sostituire la parentesi con una virgola;

sopprimere la trentunesima riga;

alla trentaquattresima riga dopo la parola « critica, » inserire le parole « da parte »;

alla quarantottesima riga dopo la parola « Stato » inserire la parola « , insieme »;

a pagina 70, prima colonna:

alla prima riga la parola « libro » si intende sostituita dalla parola « « Libro » »;

alla quinta riga dopo la parola « Roma » inserire « , che hanno fatto irruzione in una libreria per danneggiare libri di testo, »

alla ottava riga prima della parola « raccogliere » inserire « « »;

alla undicesima riga dopo la parola « testo » inserire « » »;

alla quattordicesima riga sostituire la parola « l'elenco » con la parola « « l'elenco » »;

alla diciassettesima riga la parola « parlare » si intende sostituita con la parola « pensare »;

alla quarantunesima riga dopo la parola « scolastico » inserire una virgola;

alla quarantaduesima riga dopo la parola « segnalazioni » inserire una virgola;

seconda colonna:

alla ventesima riga dopo la parola « sollecitate » inserire una virgola;

alla ventiquattresima riga dopo la parola « MUSSI. » inserire le parole « Politica e storia. »;

alla ventottesima riga la parola « capace » si intende soppressa;

alla ventinovesima riga dopo le parole « con cui » inserire le parole « in genere »;

alla trentatreesima riga le parole « citazione da una » si intendono soppresse;

alla trentacinquesima riga dopo la parola « Delio » inserire una virgola;

alla quarantunesima riga dopo la parola « *bonum* » inserire una virgola;

a pagina 71, prima colonna:

alla seconda riga dopo la parola « falso » inserire una virgola;

alla sesta riga dopo la parola « tutti » sostituire i due punti con un punto;

alla settima riga le parole « sia la memoria breve che la » sono sostituite dalle parole « Ma vorrei richiamare la necessità della »;

alla quattordicesima riga, dopo la parola « tempo », inserire una virgola;

alla sedicesima e diciassettesima riga sostituire le parole « cibo: quanto analfabetismo! Quanta » con le parole « cibo... Quanto analfabetismo, quanta »;

alla ventiseiesima riga dopo la parola « insieme » inserire le parole « , nel secolo passato »;

alla ventottesima riga dopo la parola « culturale » inserire una virgola;

alla trentaseiesima riga dopo la parola « nazionale, » inserire la parola « o »;

alla trentottesima riga dopo la parola « nazionale » inserire una virgola;

alla trentanovesima riga dopo la parola « partito » inserire una virgola;

seconda colonna:

alla prima riga dopo la parola « perla: » inserire la parola « vuole »;

alla prima e seconda riga sostituire « deviazioni marxiste. Il deviazionismo l'ho » con le parole « deviazioni marxiste ». »Deviazionismo«. L'ho »;

alla quarta riga sostituire la parola « marxismo » con la parola « marxismo »;

alla settima riga dopo la parola « storpi » inserire una virgola;

alla decima riga dopo la parola « fascismo » inserire un punto;

alla undicesima riga sostituire la parola « ma » con la parola « Ma »;

alla tredicesima riga dopo la parola « fascismo » inserire una virgola;

alla diciassettesima riga prima della parola « delle » inserire “«” e dopo la parola « libertà » inserire “»”;

alla ventesima riga dopo la parola « vivamente » inserire una virgola;

alla ventunesima riga dopo la parola « subito » inserire una virgola.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VINCENZO ARISTA

Licenziato per la stampa alle 12.